

Adottata dal Direttore Generale in data 3 MAR. 2006

**OGGETTO:** RINNOVO BIENNALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO ASSICURATIVO DI N° 2 APPARECCHIATURE TAC. RIFERIMENTO DELIBERA 2806 DEL 22/12/2000.  
**DITTA TOSHIBA MEDICAL SYSTEM**

Il RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E GAS MEDICALI

- PREMESSO CHE:
- sono in dotazione alle Unità Operative di Radiodiagnostica dei presidi ospedalieri C.T.O. e Sirai, n° 2 TAC marca **Toshiba** mod. **XPRESS/GX** ns. 7622301, 8512002;
  - tali apparecchiature sono state collaudate in data 30/09 e 13/10/1998, con garanzia di un anno e, complessivamente, tubi RX inclusi, sono costate all'Azienda € 770.037,24 + I.V.A.
  - per le sopra indicate apparecchiature, con Delibera 2806 del 22/12/2000, è stato stipulato con la Ditta in oggetto un contratto di manutenzione quinquennale del tipo assicurativo, per un canone annuo complessivo di € 144.607,94 IVA esclusa;
  - detto contratto è scaduto il 31/12/2005;
  - trattasi d'apparecchiature di alta tecnologia, di valore e di fondamentale importanza per l'efficienza e la qualità del servizio reso agli Utenti; che, dato il loro particolare uso e valore, comportano più severi obblighi per l'Azienda riguardo alle responsabilità sul loro mantenimento in perfetta efficienza; che periodicamente e preventivamente devono essere controllate e sottoposte a verifica;
  - il contratto di manutenzione, sia per i controlli periodici e preventivi cui sono sottoposte le apparecchiature sia per i definiti tempi di risoluzione degli interventi di manutenzione, è l'unica forma d'assistenza in grado di garantire la più continua e sicura efficienza delle apparecchiature;
  - la Ditta in oggetto: è produttrice delle apparecchiature sopra indicate; agisce in esclusiva sia per la loro assistenza tecnica sia per la fornitura dei ricambi originali necessari alle manutenzioni; è in possesso, a garanzia della propria professionalità e della qualità del servizio d'assistenza richiesto, di certificazione attestante i propri requisiti gestionali di qualità;
  - la garanzia degli interventi di manutenzione, quindi l'esclusione di responsabilità oggettive per danni a terzi da parte dell'Azienda, può essere assicurata, nel caso d'apparecchiature soggette a vincoli di privativa industriale, solo mediante il ricorso alle Ditte produttrici le apparecchiature o da loro incaricate;
  - l'art. 15 del contratto che regola l'affidamento, prevede, a determinate condizioni, l'obbligo per la Ditta, su richiesta dell'Azienda, del rinnovo biennale alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto scaduto.

VISTE - la nota prot. RG/am/007 del 11/01/2006, prot. UT n° 23 del 17/01/2006, con la quale la Ditta in oggetto acconsente al rinnovo biennale del contratto alle stesse condizioni tecniche ed economiche per ulteriori due anni;  
 - la nota prot. RG/am/018 del 26/01/2006, con la quale la Ditta in oggetto acconsente a che il contratto biennale oggetto del presente atto possa essere disdetto, se l'Azienda lo ritenesse opportuno, solo nel secondo anno di attività e con preavviso di 30 giorni, senza alcuna penale e/o maggior onere per l'Azienda.

RITENUTO CHE trattandosi di apparecchiature ad alta tecnologia, il cui fermo potrebbe provocare notevoli danni funzionali ed economici, si rende indispensabile garantire la continuità operativa mediante il rinnovo del contratto.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Apparecchiature Elettromedicali e Gas Medicali.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

### DELIBERA

- di rinnovare per due anni e alle stesse condizioni tecniche ed economiche, il contratto di manutenzione con la ditta Toshiba Medical System per le n° 2 TAC in dotazione alle Unità Operative di Radiodiagnostica dei presidi ospedalieri Sirai e C.T.O., cui alla Delibera n° 2806 del 22/12/2000, scaduto il 31/12/2005;
- di determinare che il contratto biennale, se l'Azienda lo riterrà opportuno, potrà essere disdetto a partire dal secondo anno di attività e con preavviso scritto di 30 giorni, senza che ciò comporti alcuna penale e/o maggior onere per l'Azienda;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, con la liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- imputare il costo complessivo annuo, per entrambe le TAC, di € 144.607,94 IVA al 20% esclusa, quindi complessivi biennali € 347.059,06 IVA inclusa., sulla classe di costo 002 0003 00001 del piano dei conti aziendale.

DIR-AMM/Dott. S. Salis

DIR-SAN/Dott. P. Chessa

DIRIG-SERV.ACQ/D.ssa A. Foddis

RESP-SETT. MANUT. APPARECCH./Ing. A. Zandata

Add/M. Collu

IL DIRETTORE GENERALE  
 Dr. Benedetto BARRANU

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 348 del 23 MAR. 2006

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 6 MAR. 2006 20 MAR. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Maria Teresa Garau)



ALLEGATI

- nota prot UT n° 23 del 17/01/06 ditta Toshiba di pag. 1;
- nota prot RG/am/018 del 26/01/2006 ditta Toshiba di pag. 1;
- Delibera 2806 del 22/12/2000 di pag. 8
- Contratto di manutenzione rep. 15 del 19/04/01 di pag. 12

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI  
SERV. ACQUISTI (Ufficio Tecnico Carbonia)  
SERV. BILANCIO



00144 Roma - Via Canton, 115  
Dir. Gen. e Amm. Tel. 06.520771 - Fax 06.5295879  
Serv. Tecnico Tel. 06.52077208 - Fax 06.5204739  
e-mail: itatosh@tmse.nl  
sito internet: www.toshiba-europe.com/medical



• Certified Management System  
• EN ISO 9001  
• EN ISO 13485

anticipata 1/2 fax

Spettabile  
Azienda USL N° 7  
Presidio Ospedaliero Sirai  
Settore Manutenzioni Apparecchiature  
Via Dalmazia  
09013 CARBONIA (CA)

-----  
c.a.: Ing. A. Zandara  
fax 07816683488

Roma, 26 gennaio 2006  
Ns.Rif.: RG/am/018

Oggetto: contratto di manutenzione anno 2006/2007

Egregio Ing. Zandara,

in riferimento alla nostra prot. RG/am/007 dell' 11/01/2006 e a seguito accordi telefonici intercorsi, la clausola di disdetta del contratto con preavviso di 30 giorni, potrà essere applicata solo nel secondo anno di validità della proroga (01-01-07 / 31-12-07)

In attesa di ricevere vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

**TOSHIBA Medical Systems SRL**  
L DIRETTORE TECNICO  
Ing. Roberto Garofalo

**Azienda unità sanitaria locale n° 7  
Carbonia**

Deliberazione 2806

del

22 DIC. 2000

**Oggetto: Contratto quinquennale per la manutenzione di tipo assicurativo di due apparecchiature TAC. Ditta TOSHIBA.**


### IL DIRETTORE GENERALE


- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 1623 /ABS del 22.12.2000, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- considerato** che trattandosi di apparecchiature ad alta tecnologia, il cui fermo provoca notevoli danni funzionali ed economici, si rende indispensabile garantire la continuità operativa mediante contratto di manutenzione FULL RISK, di tipo assicurativo;
- dato atto** che il contratto di manutenzione FULL RISK era stato già previsto in sede di offerta della Ditta TOSHIBA, aggiudicataria con Delibera n° 1746/97 approvata dall'Assessorato Regionale in data 09 Settembre 1997 n° 349, nella gara pubblica, all'atto dell'acquisto dell'apparecchiatura, con preventivo RM/97/00338/16 del 09.04.1997, prevedendo un canone annuo di £.145.500.000 per apparecchio;;
- rilevato** che l'Ufficio ha ricontrattato il canone di manutenzione, ottenendo un canone annuo di £.140.000.000 per apparecchio, fisso ed invariabile per la durata quinquennale e ricomprendendo, nel contratto, i lavori di cui al preventivo n° 05232 - 00RM del 06.12.2000, il tutto regolato dallo schema di contratto allegato;
- tenuto conto** che può adirsi all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 punto 2 lettera b del D. Lgs. 157/95 atteso che, per motivazioni tecniche, così come regolato dal D. Lgs. 24/02/97 n° 46, di attuazione delle Direttive CEE 93/42 e 89/336, l'apparecchiatura, se non manutenzionata della stessa Ditta costruttrice, o da questa autorizzata, può perdere il marchio CEE e quindi è resa inutilizzabile;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- ♦ autorizzare formalmente la stipula del contratto di manutenzione assicurativo FULL RISK con la Ditta TOSHIBA per n° due apparecchi TAC per un canone annuo per apparecchio di £.140.000.000 (centoquarantamiloni) fissi ed invariabili per la durata quinquennale decorrente dal 1° Gennaio 2001 e cessante il 31 Dicembre 2005, con possibilità di rinnovo biennale preventivamente concordato ed approvato, non automatico;

- ◆ acquisire lo schema di contratto che costituisce parte integrante, da stipularsi dopo l'approvazione della presente deliberazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
- ◆ demandare **al Capo Servizio Acquisti** di provvedere agli adempimenti correlati alla stipula contrattuale;
- ◆ determinare **al Capo Servizio Affari Generali** la formale stipula contrattuale;
- ◆ disporre che **il Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ◆ imputare il costo annuale di £.280.000.000 pari a Euro (144,607,94), oltre l'IVA al 20% sulla classe di costo 441300005 del piano dei conti aziendale, determinando in £.1.400.000.000 (unmiliardoquattrocentomilioni) oltre l'IVA, pari a Euro 723,040 la spesa prevista nel quinquennio;
- ◆ inviare la presente Delibera all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità ed Assistenza sociale per l'approvazione ai sensi dell'art. 54 della L. R. 5/1995.

DIRAMM/SIMOLA 


DIRSAN/STERI 

ACQ/AGULLI 

manut.2 Tac ditta Toshiba

/r.tu.

Il Direttore Generale  
SIMEONE



# Azienda U.S.L. 7 - Carbonia

Via Dalmazia, 83 - 09013 CARBONIA (CA)

Carbonia, 22 dicembre 2000

Prot. N° 1623/ABS del 22.12.00

**Servizio Acquisti**

**Al Sig. Direttore Amministrativo**

**- S E D E -**

**OGGETTO:** Proposta affidamento contratto quinquennale manutenzione TAC.  
Ditta TOSHIBA.

L'Azienda con Delibera 1122/97 riadottata con Delibera 1746/97 ha aggiudicato, alla Ditta TOSHIBA, n° 2 TAC per i Presidi Ospedalieri Sirai e C.T.O..

Il Capitolato d'appalto prevedeva che in sede di gara la Ditta proponesse il costo annuo per il contratto di manutenzione di tipo assicurativo FULL - RISK, da attivare al termine della garanzia, che si estendeva per due anni dal collaudo.

Il costo della manutenzione andava a sommarsi, in sede di valutazione economica dell'offerta, al costo di fornitura dell'apparecchio.

In offerta, n° RM/97/00338/16 del 09.04.97, la Ditta TOSHIBA esponeva un canone annuo per manutenzione FULL - RISK, di £.145.500.000 per apparecchio.

Alla scadenza della garanzia (Settembre 1999) l'Azienda tentava di ricontrattare i termini ed i costi del contratto di manutenzione. Tale ricontrattazione ha subito un rallentamento a causa di alcuni vincoli e limiti imposti dalla TOSHIBA. Durante il periodo (oltre un anno) in cui gli apparecchi erano scoperti sia dalla garanzia che dal contratto l'Azienda ha dovuto sostituire i tubi dei due apparecchi con un costo di £.278.400.000, comunque inferiore ai 281.000.000 previsti quale canone di manutenzione.

Nel frattempo l'apparecchio di Iglesias ha subito un'avaria al generatore che potrebbe costare all'Azienda una spesa di circa 280.000.000, così come si rileva dal preventivo della Ditta n° 05232 - 00RM del 06.12.2000.

Previo consulto con la Direzione Aziendale si è ritenuto opportuno portare a compimento il contratto quinquennale di manutenzione, verificando la possibilità di ricomprendere nel contratto anche l'onere del guasto sul generatore.

La Ditta TOSHIBA, dopo trattativa, ha acconsentito alla stipula di un contratto quinquennale al prezzo fisso ed invariabile di £.140.000.000 per apparecchio, quindi per £.2 milioni annui, ricomprendendo all'interno del canone la manutenzione del generatore di cui al preventivo 05232/2000.

La Ditta TOSHIBA ha approvato lo schema di contratto per cui si propone la definizione del contratto quinquennale con urgenza, anche per consentire l'immediata manutenzione della TAC di Iglesias.

**Il Responsabile Serv. Acquisti e Tecnici**

G. AGULI

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7  
CARBONIA (CA)

**SCHEMA CONTRATTO DI  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE  
ELETTROMEDICALI**

**Premesso che:**

- è intendimento delle Parti stipulare un Contratto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due Tomografi Assiali Computerizzati (TAC) ad uso sanitario; il presente Contratto s'intende stipulato nella forma del commercio, per mezzo di corrispondenza;
- il Servizio di Assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo. In pratica la Ditta s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e tempi appresso stabiliti, dietro pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti, nessuno escluso;
- il Direttore Generale dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 ha autorizzato la stipulazione del presente contratto con Delibera del , soggetta ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, vincolante ai fini della stipula formale del contratto.

**QUANTO SOPRA PREMESSO**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 (in seguito denominata A.S.L.), sede legale: Via Dalmazia n° 83 09013 Carbonia (Ca), P.IVA e C.F. 02261310920, rappresentata dal Dr. Emilio Simeone nato a il , che agisce in nome e per conto dell'Azienda in qualità di Direttore Generale;

**AFFIDA**

alla TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.r.l. (in seguito denominata Ditta) sede legale: via Canton, 115 Roma, C.F. 00452440589 P.I. 00897041000, rappresentata dal Dr. Pasquale Rossi nato ad Alvignano (Ce) il 06.9.1951 in qualità di Direttore Generale;

**CHE ACCETTA**

il Servizio di Assistenza Tecnica manutenzione FULL RISK (in seguito denominato SAT) di numero due (2) TAC marca Toshiba mod. XPRESS/GX nn° identificativi. 8512002 e 7622301, alle condizioni di seguito riportate.

Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale:

**LE PARTI STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO**

**ART. 1-** La premessa che precede, unitamente alle offerte della Ditta indicate all'art. 3, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.



TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Pasquale Rossi

**ART. 2-** La A.S.L. affida alla Ditta il SAT FULL RISK, per un periodo di cinque anni, delle apparecchiature indicate in premessa e nell'offerta della Ditta di cui all'art. 3, in dotazione ai Servizi di Radiologia dei Presidi Ospedalieri Sirai e C.T.O., distretti di Carbonia ed Iglesias;

VALIDITA' DEL CONTRATTO: DAL 01.01.2001 AL 31.12.2005

**ART. 3-** Il modo e le condizioni d'espletamento dei SAT sono quelle fissati dal presente Contratto e per quanto non in contrasto col medesimo, dall'offerta della Ditta: n° RM/97/00338/16 del 09.04.1997, prodotta in sede di gara pubblica all'atto della fornitura delle apparecchiature, e successivi accordi modificativi ed integrativi. Il presente contratto include ed assorbe, anche ai fini economici, i lavori compresi nel preventivo della Ditta n° 5232-00RM del 06.12.2000. Nella eventualità che il presente contratto non dovesse andare a buon fine per mancata approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igicne e Sanità, l'Azienda Usl dovrà corrispondere alla Ditta, nella eventualità che abbia già adempiuto regolarmente alla prestazione, il compenso previsto nel citato preventivo 5232-00RM del 06-12-2000.

**ART. 4-** L'onere annuo onnicomprensivo fisso ed invariabile, per cinque anni, per entrambe le due TAC, con la sola esclusione dell'I.V.A. a carico della A.S.L., è determinato in lire 280.000.000 (duecentottantamiliom), pari a lire 140.000.000 (centoquarantamiliom) per ciascun apparecchio, quindi per complessive lire 1.400.000.000 (unmiliardoquattrocentomiliom) nel quinquennio per entrambi gli apparecchi. Il pagamento delle fatture viene concordato con addebito trimestrale posticipato entro, novanta giorni dalla data di ricezione della fattura.

**ART. 5-** Il costo del servizio oggetto del contratto, come determinati al precedente art. 4, comprende: spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento ecc., qualunque spesa per il personale di viaggio, trasferta, tempi d'attesa presso la A.S.L., orario di lavoro ordinario e straordinario ecc., come ogni e qualunque parte di ricambio, compreso il tubo, nulla escluso.

A garanzia del rispetto dei tempi d'intervento dei SAT (Vds. artt. 12 e 15) è fatto obbligo alla Ditta di disporre, per tutta la durata contrattuale, di un Centro di Assistenza Tecnica ubicato nella provincia di Cagliari. Il mancato possesso di tale requisito, quindi la palese impossibilità da parte della Ditta di rispettare i tempi d'intervento concordati, è motivo di rescissione in danno del presente Contratto.

La Ditta si impegna, altresì, a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale ed allo scopo il SAT comprende:

- interventi urgenti su chiamata in numero illimitato;
- l'esecuzione di un numero adeguato d'interventi preventivi stabilito in n° 6 (sei) visite preventive (manutenzioni programmate) annue per ognuna delle TAC, da espletarsi nei giorni concordati col Responsabile Sanitario preposto, per tutte le operazioni di manutenzione e/o controllo utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza dell'apparecchiatura;
- l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEL, dalle norme Nazionali ed Europee, per le specifiche apparecchiature.
- tenere, per ciascuna TAC, un registro delle manutenzioni effettuate;

Per ogni intervento effettuato sulle apparecchiature dovrà essere redatto un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato delle apparecchiature, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro dovrà essere controfirmato, oltre che dal Tecnico dei SAT, dal Responsabile Sanitario preposto.

**ART. 6-** Nel caso di fermo di una o entrambe le apparecchiature, per qualsiasi motivo non imputabile alla A.S.L., dovesse protrarsi oltre un giorno dalla chiamata d'intervento, sarà decurtata dal canone dovuto e a partire dal 2° giorno, compreso, seguente alla richiesta d'intervento di manutenzione, la somma corrispondente, calcolata in 365esimi, di lire 357.000 (trecentocinquantesette mila) al giorno per

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Pasquale Rossi

ORARIO DI LAVORO: DAL LUNEDI' AL VENERDI'  
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30 -  
SABATO E FESTIVI ESCLUSI

ogni TAC, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui all'art. 15. S'intende per fermo apparecchiature l'impossibilità dell'operatore, causa l'anomalia segnalata, ad effettuare gli esami a regola d'arte. ? Nel caso che, con apposita relazione tecnica della Ditta confermata e dal Responsabile del Servizio Sanitario preposto, una o entrambe le apparecchiature oggetto del contratto siano dichiarate irreparabili, queste devono essere in ogni caso restituite alla A.S.L. medesima. In tal caso, la A.S.L. non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale di fuori uso sino alla scadenza contrattuale.

In caso che una o entrambe le apparecchiature, in corso d'esecuzione del contratto, seppur funzionanti, per mancata continuità operativa delle stesse causa frequenti anomalie che richiedono l'intervento del SAT, ovvero nel caso durante il corso d'esecuzione del contratto si dovesse rendere necessario l'intervento del SAT per interventi di manutenzione urgente su chiamata (oltre gli interventi di manutenzione preventiva) in numero superiore di 6 (sei) all'anno per ogni singola TAC, in tal caso, a ~~CONTRADDITTORIO FRA LA DITTA E LA~~ ~~DISMISSIONE DELLA~~ A.S.L. le apparecchiature potranno essere considerate obsolete o considerato incongruo il loro mantenimento in uso e pertanto potranno essere dimesse dal contratto, anche singolarmente, ~~dando comunicazione scritta alla Ditta a mezzo Servizio Postale di Stato e con preavviso di almeno 30 giorni, in qualsiasi mese dell'anno. Anche in tal caso la A.S.L. non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dal mese successivo alla data di dismissione indicata nella comunicazione alla Ditta.~~ ~~CONCORDATA IN CONTRADDITTORIO CON LA DITTA~~

~~ART. 7-~~ Sono incluse nel canone contrattuale ~~tutte le parti di ricambio e di consumo fatte eccezione per i materiali di consumo quali pellicole, mezzi di contrasto ecc. il cui approvvigionamento è a carico della A.S.L. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali.~~ ~~AD ESCLUSIONE DEL MATERIALE~~

~~ART. 8-~~ Il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o dall'imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura. Le Parti concordano che, nell'arco del periodo contrattuale, la A.S.L. sarà responsabile e liquiderà, extra canone, il costo dei ricambi la cui causa di sostituzione è attribuita alla A.S.L. In tali casi, comprovati da apposita relazione tecnica della Ditta confermata dall'Ufficio incaricato A.S.L. e dal Responsabile del Servizio ove è collocato il bene, con la quale si evidenzia, specificando quindi le cause del nuovo intervento, che la nuova sostituzione è attribuibile esclusivamente al personale della A.S.L. ovvero ad un errato utilizzo del bene, la A.S.L. provvederà alla liquidazione del solo costo dei ricambi sostituiti ai prezzi di listino cui sarà applicato uno sconto del 15 % (quindici per cento). Resta comunque a carico della Ditta l'onere della mano d'opera e di qualunque spesa necessaria alla loro sostituzione.

~~ART. 9-~~ Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati presso la sede ove il bene è collocato e solo dietro richiesta formale dell'Ufficio preposto. Interventi fuori sede saranno autorizzati solo in casi eccezionali e previo consenso dell'Ufficio Tecnico A.S.L. e dal Responsabile del Servizio preposto e comunque senza ulteriori aggravii di spesa.

~~ART. 10-~~ Eventuali danni, sia alle apparecchiature oggetto del presente Contratto sia alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Ditta. La Ditta dichiara sin da ora di rinunciare, nei confronti della A.S.L., al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la A.S.L. ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad un rimborso pari al valore d'acquisto del bene, desumibile dagli atti della A.S.L., decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data di collaudo.

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Pasquale Fossi

**ART. 11-** Al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale dei SAT, evitando tempi d'attesa, la Ditta si obbliga a programmare gli interventi di manutenzione preventiva, col Responsabile del Servizio Sanitario preposto e darne comunicazione scritta, con preavviso di tre giorni, all'Ufficio Tecnico A.S.L. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla A.S.L. per i tempi d'attesa da parte del personale della Ditta in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza via fax all'Ufficio tecnico dell'A.S.L..

**ART. 12-** Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi), in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 2 (due) ore dalla chiamata. Tali interventi devono essere effettuati mediante richiesta scritta da parte della ASL, fatte salve le richieste effettuate dal reparto interessato nei giorni festivi, prefestivi o in mancanza degli operatori dell'Ufficio Tecnico A.S.L.. Non è comunque ammessa altra forma di chiamata se non a mezzo fonogramma o via fax o per via epistolare. Le chiamate effettuate il sabato od in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il 1° giorno feriale successivo. Entro tali termini (2 ore) sono compresi i tempi di viaggio. Gli interventi di manutenzione devono essere portati a compimento, nella migliore regola d'arte, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 16 (sedici) ore dalla chiamata. Il superamento di tale termine, per cause indipendenti dalla A.S.L., comporterà l'applicazione delle penalità previste all'art. 15 e la decurtazione del canone corrispondente calcolato come stabilito all'art. 6.

**ART. 13-** Non può essere assolutamente adottata da parte della Ditta la scusante, a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione dei SAT, che non sia stato corrisposto il prezzo convenuto. Per tal eventuale inadempimento da parte della A.S.L. la Ditta può porre in essere tutte le altre cautele ritenute opportune.

**ART. 14-** A garanzia degli impegni assunti la Ditta deve prestare adeguata cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nell'eventualità che la cauzione sia prestata a mezzo fideiussione tramite gli istituti autorizzati, la medesima deve avere le caratteristiche della fideiussione per i contratti delle OO.PP. e deve avere validità non inferiore a quella contrattuale.

**ART. 15-** Nell'eventualità che la Ditta non ottemperi ai propri impegni saranno applicate e decurtate dalle fatturazioni, senza necessità di preventiva costituzione in mora e previa semplice comunicazione scritta, le seguenti penalità.

- a) per risoluzione dell'intervento oltre le 16 ore lavorative dalla chiamata, penale pari all'1° (uno per cento) del canone annuo per apparecchio del SAT, ossia lire 1.400.000;
  - b) per risoluzione dell'intervento oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata, pari al 2 % (due per cento) del canone annuo SAT per apparecchio, ossia lire 2.800.000;
  - c) per risoluzione degli interventi oltre le 32 ore lavorative dalla chiamata, quindi per interruzione del SAT, la A.S.L. applicherà una penale pari al 5 % (cinque per cento) del canone annuo SAT per apparecchio, ossia lire 7.000.000, con facoltà di risoluzione del medesimo per colpa e dolo della Ditta e con automatico incameramento della cauzione (Vedi art. 14) nel caso di risoluzione.
- L'orario di reperibilità del S.A.T. è dalle ore 8,30 alle ore 17,30 di tutti i giorni feriali.

**ART. 16-** Il presente contratto avrà durata di cinque anni, con decorrenza dallo 1° Gennaio 2001 e scadenza al 31 Dicembre 2005. E' obbligo della Ditta, dietro semplice richiesta della A.S.L., accettare il rinnovo del contratto di fornitura dei SAT per ulteriori anni 2 (due) salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le Parti e formalizzati dalla A.S.L., alle medesime condizioni tecniche ed economiche del presente contratto. Solo in caso di variazioni economiche in aumento degli indici ISTAT per una percentuale complessiva pari o superiore al 13% nel quinquennio, la Ditta potrà

→ PER UN VALORE MASSIMO (TOTALE PER ANNO) NON SUPERIORE A LIT. 14.000.000/ (QUATTORDICI MILIONI)  
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Pasquale Rossi

pretendere per i due anni di proroga l'adeguamento del canone contrattato sino ad un massimo di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) I.V.A. esclusa, all'anno per ogni TAC, in luogo del canone attuale di lire 140.000.000. In caso di variazioni economiche per oneri superiori a quelli concordati, dovrà redigersi nuovo contratto. Resta inoltre l'obbligo d'accettazione, da parte della Ditta, dietro richiesta della A.S.L., di eventuale proroga trimestrale dell'assistenza SAT alle medesime condizioni tecniche ed economiche del presente Contratto. Resta sempre salva la necessità di rinnovo epistolare concordato e non automatico.

**ART. 17-** Il contratto di manutenzione SAT potrà essere rescisso, anche singolarmente per ciascun apparecchio, alle scadenze annuali su esplicita volontà della A.S.L., con preavviso di 30 giorni a mezzo servizio postale di Stato, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, per esigenze Aziendali, quali la sostituzione di uno o entrambi gli apparecchi. In tal caso alla Ditta sarà dovuto, indipendentemente dal mese di decorrenza della rescissione, l'intero canone annuo dell'apparecchio quale indennizzo per l'anticipata risoluzione. Nella eventualità che la rescissione operi all'inizio dell'annualità alla Ditta sarà dovuta una penalità pari al 10% (dieci per cento) del canone SAT dovuto per un anno per singolo apparecchio. Tale dispositivo si intende applicabile anche nel periodo di rinnovo biennale.

**ART. 18-** Per qualunque controversia inerente al presente Contratto la Ditta costituisce la sede legale presso l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia (Ca) e per sua interpretazione ed esecuzione è competente il Foro di Cagliari.

**ART. 19-** Tutte le spese imposte e tasse comprese relative alla stipulazione, registrazione del contratto e conseguenziali, sono a carico della Ditta. Il presente Contratto sarà registrato a cura della A.S.L. e spese a carico della Ditta, presso l'Ufficio del Registro d'Iglesias. Il presente Contratto, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione come segue:

Per la Toshiba Medical Systems S.r.l.  
Il Direttore Generale Dr. Pasquale Rossi

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Pasquale Rossi*

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (Ca)  
Il Direttore Generale Dr. Emilio Simeone

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate nei seguenti articoli:

Art. 3 (documenti integrativi), Art. 4 (canone contrattuale e modalità di pagamento), Art. 5 (oneri del SAT), Art. 6 (fermo e dismissione delle apparecchiature), Artt. 7 e 8 (materiali di ricambio), Art. 10 (responsabilità), Artt. 11 e 12 (modalità d'assetto del SAT), Art. 13 (garanzia di continuità del Servizio Sanitario), Art. 15 (penalità), Art. 16 (validità, decorrenza e scadenze), Art. 17 (rescissione anticipata), Art. 18 (sede legale e Foro competente), Art. 19 (spese di bollo e di registrazione).

Carbonia,

Per la Toshiba Medical Systems S.r.l. Dr. Pasquale Rossi

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Pasquale Rossi*

REPERTORIO

N. 15  
DEL 19 APR. 2001



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA-  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -CARBONIA (CA)  
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE,  
ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE  
ELETTROMEDICALI


Premesso che:

- è intendimento delle Parti stipulare un Contratto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due Tomografi Assiali Computerizzati (TAC) ad uso sanitario; il presente Contratto s'intende stipulato nella forma del commercio, per mezzo di corrispondenza il Servizio di Assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo. In pratica la Ditta s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e tempi appresso stabiliti, dietro pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti, nessuno escluso; =====
- il Direttore Generale dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 ha autorizzato la stipulazione del presente contratto con Delibera n°2806 del. 22.12.2000 soggetta ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, vincolante ai fini della stipula formale del contratto. =====

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 (in seguito denominata A.S.L.),  
sede legale: Via Dalmazia n° 83 09013 Carbonia (Ca), P.IVA e C.F.

REGIONE SARDEGNA  
Assessorato Regionale  
dell'Igiene e Sanità  
*Stella Mene*



02261310920, rappresentata dal Dr. Emilio Simeone nato a Iglesias il 29 Agosto 1945 che agisce in nome e per conto dell'Azienda in qualità di Direttore Generale; =====

#### AFFIDA

alla TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.r.l. (in seguito denominata Ditta) sede legale: via Canton, 115 Roma, C.F. 00452440589 P.I. 00897041000, rappresentata dal Dr. Pasquale Rossi nato ad Alvignano (Ce) il 06.9.1951 in qualità di Direttore Generale; =====

#### CHE ACCETTA



il Servizio di Assistenza Tecnica manutenzione FULL RISK (in seguito denominato SAT) di numero due (2) TAC marca Toshiba mod. XPRESS/GX nn° identificativi. 8512002 e 7622301, alle condizioni di seguito riportate. Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale: =====

#### LE PARTI STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO

**ART. 1-** La premessa che precede, unitamente alle offerte della Ditta indicate all'art. 3, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. =====

**ART. 2-** La A.S.L. affida alla Ditta il SAT FULL RISK, per un periodo di cinque anni delle apparecchiature indicate in premessa e nell'offerta della Ditta di cui all'art. 3, in dotazione ai Servizi di Radiologia dei Presidi Ospedalieri Sirai e C.T.O., distretti di Carbonia ed Iglesias; =====

**ART. 3-** Il modo e le condizioni d'espletamento dei SAT sono quelle fissati dal presente Contratto e, per quanto non in contrasto col medesimo, dall'offerta della Ditta: n° RM/97/00338/16 del 09.04.1997,





prodotta in sede di gara pubblica all'atto della fornitura delle apparecchiature, e successivi accordi modificativi ed integrativi. Il presente contratto include ed assorbe, anche al fini economici, i lavori compresi nel preventivo della Ditta n' 5232-OORM del 06.12.2000. Nella eventualità che il presente contratto non dovesse andare a buon fine per mancata approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, l'Azienda Usl dovrà corrispondere alla Ditta, nella eventualità che abbia già adempiuto regolarmente alla prestazione, il compenso previsto nel citato preventivo 5232-OORM del 06-12-2000. =====

**ART. 4-** L'onere annuo onnicomprensivo fisso ed invariabile, per cinque anni, per entrambe le due TAC, con la sola esclusione dell'I.V.A. a carico della A.S.L., è determinato in lire 280.000.000 (duecentottantamiloni), pari a lire 140.000.000 (centoquarantamiloni) per ciascun apparecchio, quindi per complessive lire 1.400.000.000 (unmiliardoquattrocentomiloni) nel quinquennio per entrambi gli apparecchi. Il pagamento delle fatture viene concordato con addebito trimestrale posticipato entro, novanta giorni dalla data di ricezione della fattura. =====

**ART 5 -** Il costo del servizio oggetto del contratto, come determinati al precedente art. 4, comprende: spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento ecc., qualunque spesa per il personale di viaggio, trasferta, tempi d'attesa presso la A.S.L., orario di lavoro ordinario e straordinario ecc., come ogni e qualunque parte di ricambio, compreso il tubo, nulla escluso. =====

A garanzia del rispetto dei tempi d'intervento dei SAT (Vds. artt. 12 e 15)



Stamp: **ASSISTENZA REGIONALE**  
112 - SERVIZIO CENTRALE  
(D. S. Mario S. Maria)





è fatto obbligo alla Ditta di disporre, per tutta la durata contrattuale, di un Centro di Assistenza Tecnica ubicato nella provincia di Cagliari. Il mancato possesso di tale requisito, quindi la palese impossibilità da parte della Ditta di rispettare i tempi d'intervento concordati, è motivo di rescissione in danno del presente Contratto. =====

La Ditta si impegna, altresì, a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale ed allo scopo il SAT comprende: =====

- interventi urgenti su chiamata in numero illimitato; =====
- l'esecuzione di un numero adeguato d'interventi preventivi stabilito in n° 6 (sei) visite preventive (manutenzioni programmate) annue per ognuna delle TAC, da espletarsi nei giorni concordati col Responsabile Sanitario preposto, per tutte le operazioni di manutenzione e/o controllo utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza dell'apparecchiatura; =====
- l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI, dalle norme Nazionali ed Europee, per le specifiche apparecchiature. =====

- tenere, per ciascuna TAC, un registro delle manutenzioni effettuate; ==

Per ogni intervento effettuato sulle apparecchiature dovrà essere redatto un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato delle apparecchiature, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni







rapporto di lavoro dovrà essere controfirmato, oltre che dal Tecnico dei SAT, dal Responsabile Sanitario preposto. =====

**ART.6-** Nel caso di fermo di una o entrambe le apparecchiature, per qualsiasi motivo non imputabile alla A.S.L., dovesse protrarsi oltre un giorno dalla chiamata d'intervento, sarà decurtata dal canone dovuto e a partire dal 2° giorno, compreso, seguente alla richiesta d'intervento di manutenzione, la somma corrispondente, calcolata in 365esimi, di lire 357.000 (trecentocinquantasettemila) al giorno per ogni TAC, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui all'art. 15. S'intende per fermo apparecchiature l'impossibilità dell'operatore, causa l'anomalia segnalata, ad effettuare gli esami a regola d'arte. =====

Nel caso che, con apposita relazione tecnica della Ditta confermata e dal Responsabile del Servizio Sanitario preposto, una o entrambe le apparecchiature oggetto del contratto siano dichiarate irreparabili, queste devono essere in ogni caso restituite alla A.S.L. medesima. In tal caso, la A.S.L. non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale di fuori uso sino alla scadenza contrattuale. =====

In caso che una o entrambe le apparecchiature, in corso d'esecuzione del contratto, seppur funzionanti, per mancata continuità operativa delle stesse causa frequenti anomalie che richiedono l'intervento dei SAT, ovvero nel caso durante il corso d'esecuzione del contratto si dovesse rendere necessario l'intervento dei SAT per interventi di manutenzione urgente su chiamata (oltre gli interventi di manutenzione preventiva) in numero superiore di 6 (sei) all'anno per ogni singola TAC, in tal caso, in



contraddittorio fra la Ditta e la ASL le apparecchiature potranno essere considerate obsolete o considerato incongruo il loro mantenimento in uso e pertanto potranno essere dimesse dal contratto, anche singolarmente, con preavviso di almeno 30 giorni, in qualsiasi mese dell'anno. In tal caso la A.S.L. non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dal mese successivo alla data di dismissione concordata in contraddittorio. =====

**ART. 7-** Sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio, ad esclusione dei materiali di consumo quali pellicole, mezzi di contrasto ecc., il cui approvvigionamento è a carico della A.S.L. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali. ===

**ART. 8-** Il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o dall'imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura. Le parti concordano che, nell'arco del periodo contrattuale, la A. S. L. sarà responsabile e liquiderà, extra canone, il costo dei ricambi la cui causa di sostituzione è attribuita, in contraddittorio, alla A.S.L. In tali casi, comprovati da apposita relazione tecnica della Ditta confermata dall'Ufficio incaricato A.S.L. e dal Responsabile del Servizio ove è collocato il bene, con la quale si evidenzia, specificando quindi le cause del nuovo intervento, che la nuova sostituzione è attribuibile esclusivamente al personale della A.S.L. ovvero ad un errato utilizzo del bene, la A.S.L. provvederà alla

*Forseuna*

*Quanti / meno*

*Forseuna*

liquidazione dei solo costo dei ricambi sostituiti ai prezzi di listino cui sarà applicato uno sconto del 15 % (quindici per cento). Resta comunque a carico della Ditta l'onere della mano d'opera e di qualunque spesa necessaria alla loro sostituzione. =====


**ART. 9** Eventuali danni, sia alle apparecchiature oggetto dei presente Contratto sia alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Ditta. La Ditta dichiara sin da ora di rinunciare, nei confronti della A.S.L., al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo dei bene o la sua sostanziale manutenzione, la A.S.L. ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad un rimborso pari al valore d'acquisto dei bene, desumibile dagli atti della A. S.L., decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data di collaudo. =====

**ART. 10** Al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte dei personale del SAT, evitando tempi di attesa, la Ditta si obbliga a programmare gli interventi di manutenzione preventiva, col Responsabile dei Servizio Sanitario preposto e darne comunicazione scritta, con preavviso di tre giorni, all'Ufficio Tecnico A.S.L. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla A.S.L. per i tempi di attesa da parte dei personale della Ditta in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza via fax all'Ufficio Tecnico dell'A.S.L. =====

*Preveduta*

*Manera*

*Manera*



**ART. 11** Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi), in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 2 (due) ore dalla chiamata. Tali interventi devono essere effettuati mediante richiesta scritta da parte della ASL, fatte salve le richieste effettuate dal reparto interessato nei giorni festivi, prefestivi o in mancanza degli operatori dell'Ufficio Tecnico A.S.L.. Non è comunque ammessa altra forma di chiamata se non a mezzo fonogramma o via fax o per via epistolare. Le chiamate effettuate il sabato od in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il 1° giorno feriale successivo. Entro tali termini (2 ore) sono compresi i tempi di viaggio. Gli interventi di manutenzione devono essere portati a compimento, nella migliore regola d'arte, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 16 (sedici) ore dalla chiamata. Il superamento di tale termine, per cause indipendenti dalla A.S.L., comporterà l'applicazione delle penalità previste dall'art. 15 e la decurtazione del canone corrispondente, calcolato come stabilito all'art. 6. =====

**ART. 12** Non può essere assolutamente addotta da parte della Ditta la scusante, a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione dei SAT, che non sia stato corrisposto il prezzo convenuto. Per tal eventuale inadempimento da parte della A.S.L. la Ditta può porre in essere tutte le altre cautele ritenute opportune. =====

**ART. 13** A garanzia degli impegni assunti la Ditta deve prestare adeguata cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nell'eventualità che la cauzione sia prestata a mezzo fideiussione tramite

Previsioni

Canoni / mese

mani



gli istituti autorizzati, la medesima deve avere le caratteristiche della fideiussione per i contratti delle OO.PP. e deve avere validità non inferiore a quella contrattuale. =====

**ART. 14** Nell'eventualità che la Ditta non ottemperi ai propri impegni saranno applicate e decurtate dalle fatturazioni, senza necessità di preventiva costituzione in mora e previa semplice comunicazione scritta, le seguenti penalità. =====

a) per risoluzione dell'intervento oltre le 16 ore lavorative dalla chiamata, penale pari all'1 % (uno per cento) del canone annuo per apparecchio del SAT, ossia lire 1.400.000; =====

b) per risoluzione dell'intervento oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata, pari al 2 % (due per cento) del canone annuo SAT per apparecchio, ossia lire 2.800.000; =====

c) per risoluzione degli interventi oltre le 32 ore lavorative dalla chiamata, quindi per interruzione dei SAT, la A.S.L. applicherà una penale pari al 5 % (cinque per cento) del canone annuo SAT per apparecchio, ossia lire 7.000.000, applicabile per non oltre due volte nell'arco di un anno per apparecchio, le varie penali non potranno superare il valore di lire 14.000.000 per apparecchio per anno, con facoltà di risoluzione del medesimo per colpa e dolo della Ditta e con automatico incameramento della cauzione (Vedi art. 14) nel caso di risoluzione. =====

L'orario di reperibilità del S.A.T. è dalle ore 8,30 alle ore 17,30 di tutti i giorni feriali, escluso sabati e festivi. =====

**ART. 15** Il presente contratto avrà durata di cinque anni, con decorrenza



*Preveduta*

*Preveduta*

*Preveduta*

dallo 1° Gennaio 2001 e scadenza al 31. Dicembre. 2005. E' obbligo della Ditta, dietro semplice richiesta della A. S.L., accettare il rinnovo del contratto SAT per ulteriori anni 2 (due), salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le Parti e formalizzati dalla A.S.L., alle medesime condizioni tecniche ed economiche del presente contratto. Solo in caso di variazioni economiche in aumento degli indici ISTAT per una percentuale complessiva pari o superiore al 13% nel quinquennio, la Ditta potrà pretendere per i due anni di proroga l'adeguamento del canone contrattato sino ad un massimo di lire 150.000.000 (centocinquantamila) I.V.A. esclusa, all'anno per ogni TAC, in luogo del canone attuale di lire 140.000.000. In caso di variazioni economiche per oneri superiori a quelli concordati, dovrà redigersi nuovo contratto. Resta inoltre l'obbligo d'accettazione, da parte della Ditta, dietro richiesta della A. S. L., di eventuale proroga trimestrale dell'assistenza SAT alle medesime condizioni tecniche ed economiche del presente Contratto. Resta sempre salva la necessità di rinnovo epistolare concordato e non automatico. =====

**ART. 16** Il contratto di manutenzione SAT potrà essere rescisso, anche singolarmente **per ciascun apparecchio**, alle scadenze annuali su esplicita volontà della A.S.L., con preavviso di 30 giorni a mezzo servizio postale di Stato, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, per esigenze Aziendali, quali la sostituzione di uno o entrambi gli apparecchi. In tal caso alla Ditta sarà dovuto, indipendentemente dal mese di decorrenza della rescissione, l'intero canone annuo dell'apparecchio quale indennizzo per l'anticipata risoluzione. Nella



eventualità che la rescissione operi all'inizio dell'annualità alla Ditta sarà dovuta una penalità pari al 10% (dieci per cento) del canone SAT dovuto per un anno per singolo apparecchio. Tale dispositivo si intende applicabile anche nel periodo di rinnovo biennale. =====

**ART. 17** Per qualunque controversia inerente al presente Contratto la Ditta costituisce la sede legale presso l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia (Ca) e per sua interpretazione ed esecuzione è competente il Foro di Cagliari. =====




**ART. 18** La Ditta è edotta che il presente contratto viene sottoscritto dall'ASL pur in carenza della documentazione antimafia di cui al DPR 03.06.98 n° 252, per motivi di necessità ed urgenza dovendo disporre immediatamente di quanto oggetto del contratto. =====

Per quanto precede la Ditta concorda che la stipula viene effettuata sotto condizione risolutiva ai sensi e per i motivi di cui all'art. 11 del citato DPR 252/98. =====

**ART. 19** Tutte le spese imposte e tasse comprese relative alla stipulazione, registrazione del contratto e conseguenziali, sono a carico della Ditta. Il presente Contratto sarà registrato a cura della A.S.L. e spese a carico della Ditta, presso l'Ufficio dei Registro d'Iglesias.

**ART. 20** La Ditta è edotta che il presente contratto viene sottoscritto dall'ASL pur in carenza della documentazione antimafia di cui al DPR 03/06/98 n. 252, per motivi di necessità ed urgenza. Per quanto precede la Ditta concorda che la stipula viene effettuata sotto condizione risolutiva ai sensi e per i motivi di cui all'art. 11 del citato DPR 252/98.

Il presente Contratto, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti in




segno di piena accettazione come segue: =====

Per la Toshiba Medical Systems S.r.l. =====

Il Direttore Generale Dr. Pasquale Rossi  =====


Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (Ca) =====

Il Direttore Generale Dr. Emilio Simeone  =====

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 dei C.C. si approvano espressamente le clausole riportate nel seguenti articoli: =====

Art. 3 (documenti integrativi), Art. 4 (canone contrattuale e modalità di pagamento), Art. 5 (oneri del SAT), Art. 6 (fermo e dismissione delle apparecchiature), Artt. 7 e 8 (materiali di ricambio), Art. 10 (responsabilità), Artt. 11 e 12 (modalità d'espletamento del SAT), Art. 13 (garanzia di continuità del Servizio Sanitario), Art. 15 (penalità), Art. 16 (validità, decorrenza e scadenze), Art. 17 (rescissione anticipata), Art. 18 (sede legale e Foro competente), Art. 19 (spese di bollo e di registrazione). =====

Carbonia, 19 Aprile 2001

Per la Toshiba Medical Systems S.r.l. Dr. Pasquale Rossi 





00144 Roma - Via Canon, 115  
Dir. Gen. e Amm. Tel. 06.520771 - Fax 06.5295879  
Serv. Tecnico Tel. 06.52077208 - Fax 06.5204739  
e-mail: itatosh@tmse.nl  
sito internet: www.toshiba-europe.com/medical



• Certified  
Management System  
• EN ISO 9001  
• EN ISO 13465

anticipata 1/2 fax

PROT. UT/N° 13/17.01.06

Spettabile  
Azienda USL N° 7  
Presidio Ospedaliero Sirai  
Settore Manutenzioni Apparecchiature  
Via Dalmazia  
09013 CARBONIA (CA)

c.a.: Ing. A. Zandara  
fax 07816683488

Roma, 11 gennaio 2006  
Ns.Rif.: RG/am/007

**Oggetto:** contratto di manutenzione anno 2006/2007 per due sistemi Tac installati presso il Presidio Ospedaliero " Sirai" e " CTO" .

Egregio Ing. Zandara,

in riferimento alla vostra comunicazione Prot 4T n.410 del 30/12/05 siamo lieti voler comunicare accettazione proroga contratto di manutenzione (rif. Delibera 2806 del 22/12/00 scaduto il 31/12/05) per ulteriori due anni (01-01-06 / 31-12-07) alle stesse condizioni economiche (euro 72.303,97/anno + IVA per ogni singola TAC).

In attesa di ricevere formale ordine scritto, porgiamo cordiali saluti.

**TOSHIBA Medical Systems SRL**  
IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. Roberto Gargiulo